

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2019

Numero: 0004

Data: 21/06/2019

Fatturazione Elettronica tra Privati (B2B)

Regole di emissione
e spedizione
dal 1 Luglio 2019

Circolare 14/E
Agenzia delle Entrate

In tema di fatturazione elettronica l'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n° 14/E del 17 **Giugno 2019** avente per oggetto “*chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica*” che indica, al punto 3.1 di pagina 14, le novità in tema di emissione della fattura ed i riflessi su quella elettronica in vigore dal **1 Luglio 2019**.

Il testo richiama, in merito all'emissione della fattura, quanto disposto dall'Art. 11 del D.L. n° 119 del 2018 a partire dal 1 Luglio 2019, nella fattispecie:

- a) tra le indicazioni che il documento deve recare figure anche la «**data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**» (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- b) la possibilità di emettere la fattura «**entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6**» (così il nuovo comma 4, primo periodo).

E successivamente in relazione alla **data di emissione** della fattura viene precisato:

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la **data** (e l'orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia **sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione**.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la data di emissione da utilizzare e i termini temporali per la spedizione della stessa in formato elettronico al Sistema di Interscambio.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della **fattura immediata**) bensì in uno dei **successivi 10 giorni** previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la **data del documento** dovrà **sempre essere valorizzata** con la data dell'**operazione** e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Questa impostazione dal punto di vista dell'utilizzo del Pacchetto Applicativo non determina **nessuna modifica** nell'**attività** degli utenti che adottano la **fatturazione immediata** o generano **successivamente** le fatture dai documenti di consegna con **cadenza giornaliera** e data di emissione **equivalente** alla data di consegna.

In questa situazione la circolare evidenzia come l'utente abbia **10 giorni** di tempo, dalla data della fattura stessa, per effettuare la **trasmissione** del file in formato XML al **Sistema di Interscambio** come ben chiarito dall'esempio riportato a pagina 16.

Per gli utenti che invece adottano la **fatturazione periodica**, definita "differita" nel Pacchetto Applicativo, con cadenza diversa da quella giornaliera (settimanale, decadale, mensile, ecc.), quanto riportato nella circolare a pagina 17 potrebbe creare delle difficoltà e la necessità di modificare i propri metodi e tempi di generazione delle fatture.

Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l'emissione delle fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempra l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal **documento commerciale** individuato nell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n.127 del 2015, ovvero da un **documento di trasporto** o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi «*il dettaglio delle operazioni*» (cfr. l'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – **sia possibile indicare una sola data**, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'**ultima operazione**.

Volendo esemplificare, qualora per **tre cessioni** effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data **2, 10 e 28 settembre 2019**, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un'**unica fattura** ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la **data** della **fattura** (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la data dell'**ultima operazione (28 settembre 2019)**.

L'esempio riportato si riferisce chiaramente ad una fatturazione differita nel mese successivo a quello delle consegne, ma comunque sembra sottintendere una regola generale: qualora si voglia emettere un'**unica fattura** che **raggruppi più cessioni** ricadenti nello stesso periodo IVA, la **data di emissione** deve corrispondere a quella dell'**ultima cessione**.

In sostanza non sarebbe più possibile adottare i metodi di **fatturazione periodica** fino ad ora utilizzati come, ad esempio, quello illustrato nella figura successiva.

```
(fbec100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          21 Jun 2019 - 16:26
                  Fattura Bolle Emesse a Clienti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.38.30/geaoil/FG/32070>--+
Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----
Dipartimento  1      SEDE AZIENDALE
Tipo Fattura  FD      FATTURA DIFFERITA
Bolle Emesse fino alla Data      15/06/2019
Frequenza Fatturazione Attivata  50      FREQUENZA SETTIMANALE
Data di Emissione Fatture      15/06/2019
-----
ADEL-Sr1-+
```

La procedura con le impostazioni inserite produce le fatture raggruppando i documenti di consegna per cliente emessi con data inferiore o uguale a quella indicata nel campo “Bolle Emesse Fino a Data” **tutte** con data di emissione **uguale** a quella indicata nel campo “Data di Emissione Fatture”.

L’interpretazione rigorosa dell’esempio di pagina 17 non ammette questa modalità, salvo che la fattura contenga almeno un documento di consegna con data uguale a quella di emissione fattura impostata nella maschera operativa.

Sembra anche non essere rilevante che la fattura elettronica riporti nel file gli estremi del/i documento/i di consegna riepilogati, la circolare indica come la data di emissione debba essere valorizzata con la data dell’**ultima operazione**.

Viene cioè meno la possibilità di emettere le fatture periodiche con la **data di fine periodo** qualunque siano le date delle operazioni raggruppate.

A questo punto è stata valutata la possibilità di intervenire sulla procedura per implementare la modalità generazione delle fatture e **assegnazione** della data di emissione secondo la regola dell’**ultima operazione** di consegna.

La soluzione applicativa consentirà di **riordinare** i documenti di consegna fattura con un algoritmo che generi le fatture sulla base della data dell’**ultima operazione** di ciascun **lotto** di documenti di consegna da fatturare per cliente.

In questo modo è tecnicamente possibile generare le fatture con l’assegnazione della data richiesta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, ma rimane il problema dei **termini temporali** per la spedizione al Sistema di Interscambio.

Si prenda come esempio una fatturazione periodica con cadenza **decadale** dei documenti di consegna riepilogati per cliente e data dell’operazione nella tabella successiva.

A - Documenti di consegna dal 1/6 al 10/6				B - Fatture generate	
Cliente	Data	Data	Data	Cliente	Data
Cliente 1	5/6	7/6		Cliente 3	2/6
Cliente 2	3/6	7/6	10/6	Cliente 1	7/6
Cliente 3	2/6			Cliente 2	10/6

Nella sezione A della tabella sono riportati i documenti di consegna e nella sezione B l’ordinamento per cliente e le date di emissione fatture coerenti con la circolare 14/E; supponendo che la generazione delle fatture sia stata eseguita il giorno **11 giugno**, si osservi come la fattura del Cliente 3 sia al **limite dell’ultima data utile** per la spedizione.

L’esempio vuole sottolineare come la combinazione delle nuove regole per l’assegnazione della data di emissione in base all’ultima operazione e il termine di **10 giorni** per l’invio al Sistema di Interscambio **riducano** grandemente le **periodicità** ammissibili per la creazione delle fatture.

Sono escluse quindi a priori le periodicità superiori ai **7 giorni**; considerando che la cadenza settimanale è utilizzabile purché la verifica, la produzione documenti e l’invio siano risolvibili nei tre giorni restanti e non si presentino problemi con i portali di spedizione; le periodicità **inferiori** sono ovviamente **progressivamente più sicure**.

Diversa valutazione deve essere fatta nel caso l'utente adotti la **fatturazione periodica** con cadenza **mensile**, in questa situazione può essere adottata l'emissione differita nel mese successivo illustrato nell'esempio della circolare riportato a pagina 2 di questa Nota Informativa:

- **generare tutte** le fatture nel **mese successivo** al periodo di competenza;
- **inviare** al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche tra l'**1** e il **15** dello stesso mese.

Fermo restando che anche con questa soluzione le fatture dovranno riportare come data di emissione quella dell'**ultima consegna** come previsto dalla circolare in oggetto e dovranno essere incluse nella liquidazione IVA del mese corrispondente alla data di emissione.

Infine occorre sottolineare come:

- i **10 giorni** di tempo per l'invio al Sistema di Interscambio potrebbero diventare **15**, in base ad un emendamento al Decreto Crescita, per il quale è attesa la conversione in legge entro il prossimo 30 giugno;
- fino al prossimo **30 Settembre 2019** le sanzioni per emissione tardiva sono sospese per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile alle stesse condizioni in vigore fino al 30 Giugno.

Dal prossimo 1° Luglio quindi gli utenti dovranno adottare le modalità di fatturazione riportate nella circolare, questo induce a riassumere quanto riportato in questa Nota Informativa in alcune considerazioni conclusive:

- non sono richieste modifiche organizzative per chi utilizza la **fatturazione immediata** e/o la **fatturazione periodica** con **cadenza giornaliera** facendo **coincidere** la data di emissione della fattura con la data del documento di consegna che l'ha generata.
- È necessaria una riorganizzazione delle fasi di generazione fatture per chi adotta la **fatturazione periodica** con una significativa differenza nella **frequenza** di emissione delle stesse e non è più possibile indicare la data di **fine periodo** come data di emissione della fattura.

Questo determina:

- un **incremento** delle fatture emesse e inviate ai clienti;
 - un **incremento** delle Ri.Ba. o dei Sepa Direct Debit gestiti per gli incassi;
 - una possibile **criticità** dei tempi di presentazione alle banche degli incassi, se la data di scadenza è basata sulla data fattura a sua volta agganciata alla data di consegna.
- L'attuale modalità di fatturazione, con la proroga della sospensione/riduzione delle sanzioni oggi in vigore, può essere mantenuta fino al **30 Settembre 2019**.

L'implementazione software per la diversa gestione della data di emissione sarà disponibile nel corso del mese di **Luglio 2019** e la sua attivazione dovrà essere **richiesta** dagli utenti che adottano la fatturazione periodica al Servizio Software.

=====
Fine documento
=====